

Avv. Danila Franco
Via della Giuliana n. 68
00195 - Roma
Tel 338/8393646
Fax 06.39754140
Pec danilafranco@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE DI ROMA
RICORSO PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
(Art. 67 e ss. del CCII)

Gestore della Crisi Avv. Giuseppina Guerriero

Nell'interesse della signora **Francesca Meli** nata a Roma (RM) in data 12.02.1977 (C.F. MLEFNC77B52H501P) e residente in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Franco del foro di Roma (C.F. FRNDNL67D59E463J fax 06.39754140 e PEC: danilafranco@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliata in Roma Via della Giuliana n. 68, giusta procura posta in calce al presente atto (ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c. p. c. il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l'indirizzo pec: danilafranco@ordineavvocatiroma.org così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del dr 11 Febbraio 2005 n. 68)

Premessa

- a. La signora Meli in data 06.03.2024 ha presentato domanda all'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento al fine di chiedere la nomina di un professionista ai sensi dell'art. 15 comma 9 della Legge 3/2012 che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi onde poter usufruire delle procedure previste dalla legge.
- b. La signora Meli ha presentato una domanda di **Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex Art. 67 e ss. del CCII** per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento;
- c. successivamente la rubricazione dell'Istanza al n. 21/2024, presentata all'Organismo di Composizione della Crisi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma veniva nominato, in veste di professionista facente funzioni attribuibili agli organismi di composizione della crisi, l'Avvocato Giuseppina Guerriero del foro di Roma;



d. Il Tribunale adito risulta competente in ragione della residenza della ricorrente in [REDACTED];

e. La signora Francesca Meli ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata normativa e segnatamente della **ristrutturazione dei debiti del consumatore**;

- la ricorrente riveste la qualità di “consumatore” e pertanto non è soggetta ad alcuna delle procedure di cui al R.D.n.267/42 nè ad altre procedure concorsuali di alcun tipo;

f. Francesca Meli ha collaborato con l’organismo di composizione della crisi fornendo ogni documentazione utile alla ricostruzione della sua effettiva situazione economica e patrimoniale;

g. Il gestore Avv. Giuseppina Guerriero, reperite tutte le informazioni doverose, ha consegnato la sua relazione particolareggiata sulla attendibilità e veridicità delle informazioni fornite ed ha attestato la sostenibilità e fattibilità del piano proposto.

1. REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L’ACCESSO ALLA PROCEDURA DI CUI D.lgs. 14/2019.

- L’istante versa in una situazione di sovraindebitamento così come determinata dal Codice della Crisi e dell’insolvenza; sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) CCI;

- La ricorrente deve essere considerata quale consumatore, secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lett. e) d.lgs. 14/2019 (d’ora in avanti anche “CCI”) *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”* e, in quanto tale, assoggettabile alla procedura di cui agli artt. 67 e ss., CCI.

- L’istante non è soggetta procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;

- L’istante non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alla presente domanda a procedure di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento ai procedimenti di cui all’art. 69 Capo



II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;

- Non ha subito, per causa alla stessa imputabili, uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni;
- L'Istante ha fornito il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale, provvedendo altresì a reperire tutta la documentazione necessaria.
- da quanto infra esposto e dalla documentazione prodotta, appare escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

2. NUCLEO FAMILIARE

Francesca Meli è nata a Roma (RM) in data 12.02.1977 (C.F. MLEFNC77B52H501P) e risiede in [REDACTED] è dipendente dal 2005 presso la [REDACTED] con sede in [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato e percepisce ad oggi uno stipendio base mensile pari ad € 1.160,00 per 14 mensilità al netto delle trattenute e dell'infradescritto pignoramento.

L'Istante è separata di fatto dal marito signor [REDACTED] già dal 2021 e non ha figli.

Il nucleo familiare è costituito dalla sola persona della signora Francesca Meli che vive da sola come da certificato allegato in atti;

3. SITUAZIONE PATROMINIALE E REDDITUALE FRANCESCA MELI

Reddito

Francesca Meli è nata a Roma (RM) in data 12.02.1977 (C.F. MLEFNC77B52H501P) e risiede in [REDACTED] è dipendente dal 2005 presso la [REDACTED] con sede in [REDACTED] con contratto di lavoro a tempo indeterminato con una retribuzione base mensile pari ad € 1.300,00 per 14 mensilità che al netto delle relative trattenute e del pignoramento (1/5 pari ad € 291,00) si riducono ad



€ 1.160,00 così come da buste paga e Certificazione Unica allegate;

Beni Immobili

La signora Francesca Meli non risulta intestataria di alcun bene immobile.

Beni Mobili

La signora Francesca Meli non risulta proprietaria di alcun bene immobile.

4. SITUAZIONE BANCARIA

In riferimento ai rapporti bancari la ricorrente risulta titolare del conto corrente n. CC1510085581 presso la Filiale di Roma Eur 000151 della Banca Popolare del Frusinate, conto corrente a cui è legato un Libretto di Deposito Bancario.

5. SITUAZIONE ABITATIVA

la signora Meli conduce in locazione già da tempo un appartamento sito in [REDACTED] con canone mensile di € 550,00 oltre € 100,00 di condominio il cui contratto è stato sottoscritto solo in data 15.04.2024.

6. POSIZIONE DEBITORIA FRANCESCA MELI

CREDITORI

PRIVILEGIATI

- **Agenzia Entrate e Riscossioni € 197,09** – Cartella n..09720120018689089000

CHIROGRAFARI

- **IFIS NPL S.p.a Gruppo Banca IFIS S.P.A (Cessionaria di Citybank) € 20.000,00**
debito residuo del debito originario di € 40.249,12 a fronte di quanto versato e scomputato a seguito del pignoramento

PREDEDUZIONE

All'ammontare complessivo dei debiti come sopra riportati, devono poi aggiungersi i debiti **prededucibili** contratti in ragione dell'instauranda procedura di cui:

- **€ 2.500,00** quale saldo delle competenze dell'OCC di Roma in base al preventivo dell'importo complessivo di € 4.500,00 oltre IVA e CPA al netto di quanto già versato a titolo di acconto pari ad € 2.000,00;
- **€ 2.300,00** comprensivi di Iva e Cpa parcella Avv. Danila



Dunque la signora Francesca Meli ad oggi ha contratto debiti per € 24.997,09

7. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO NEL CASO SPECIFICO E DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.

- Francesca Meli è dipendente della [REDACTED] con sede in Viale [REDACTED] e percepisce ad oggi uno stipendio mensile pari ad € 1.300,00 per 14 mensilità. che al netto delle relative trattenute e del pignoramento si riducono ad € 1.160,00

Precedentemente e nello specifico da gennaio 1999 a marzo 2000 ha lavorato presso l'agenzia di intermediazione [REDACTED] e successivamente da febbraio 2001 ad aprile 2004 presso [REDACTED]

Nel 2001 la signora Meli è stata costretta a cambiare l'auto, necessaria anche per lo svolgimento del proprio lavoro, per il cui acquisto accendeva un finanziamento/prestito personale con la finanziaria Citifin S.r.l. n. 29 002 8968780 (importo liquidato € 16.000,00, totale da rimborsare € 23.289,00) il cui piano di rientro prevedeva 42 rate da € 554,00 mensili con inizio dal 28.05.2001;

Nel mese di aprile 2004 viene licenziata e riesce a trovare lavoro dopo oltre un anno e dunque nel mese di ottobre 2005, anno in cui viene assunta dalla [REDACTED] dove è ad oggi impiegata.

In questo periodo inizia la convivenza con il signor [REDACTED] l'uomo che sarebbe divenuto suo marito.

Nel 2007 subisce il furto dell'auto acquistata nel 2002 continuando comunque ad onorare le rate del finanziamento.

Non potendo accedere ad ulteriori finanziamenti per una nuova autovettura, Francesca Meli si è vista costretta a chiedere l'intervento economico del padre che malgrado l'unica entrata della pensione, provvedeva pagando il solo anticipo per l'acquisto della Citroen C1 le cui rate mensili del finanziamento dell'ammontare di € 250,00 sarebbero state



versate dalla signora Meli così come è stato.

Questo stesso periodo ha coinciso con la prima crisi con il convivente che sarebbe diventato pochi anni dopo il marito della signora Meli che ha portato alla separazione di fatto per oltre 1 anno costringendo la ricorrente, a svolgere dopo l'orario dell'impiego presso la [REDACTED], lavori saltuari come collaboratrice domestica e baby-sitter al fine di onorare gli impegni assunti così come di fatto è avvenuto, non potendo più contare sul supporto economico del convivente.

Nel 2011 la signora Meli contraeva matrimonio con il signor [REDACTED]

Successivamente nel 2015 e dunque dopo 7 anni dalla prima crisi di coppia ricomposta, il marito della signora Meli intraprendeva una nuova relazione, facendo precipitare la ricorrente in una profonda crisi emotiva e causando ancora una volta, nel già precario equilibrio economico della stessa una voragine resa irreparabile dalla difficoltà di trovare un secondo lavoro nonostante tutti gli sforzi, necessario per far fronte a tutte le uscite.

A seguito di ciò parte ricorrente ha sospeso i pagamenti dei ratei del finanziamento.

La crisi coniugale divenuta irrisolvibile ha condotto alla separazione definitiva dei coniugi (R.G. 8198/2024/VG).

L'indebitamento della signora Meli è dunque riconducibile agli oneri ed alle spese direttamente e indirettamente derivanti dalle varie separazioni che si sono susseguite seppur di fatto dal marito.

La signora Meli durante tutta la convivenza prima e successivamente in costanza di matrimonio ha vissuto nella casa coniugale di proprietà del marito signor [REDACTED]

Durante la pandemia il signor [REDACTED] a seguito della ennesima relazione extraconiugale matura la decisione di separarsi, senza comunicarlo alla signora Meli, proponendo alla stessa la ristrutturazione della casa coniugale e convincendola nelle more di andare a vivere a casa dei suoceri al fine di rendere agevole lo svolgimento dei lavori.

In realtà le intenzioni del signor [REDACTED] erano ben altre, difatti nessun lavoro di ristrutturazione è stato mai eseguito sull'immobile che invece è stato messo in vendita.



Successivamente alla vendita della casa coniugale il signor [REDACTED] avviava la procedura di separazione.

Dunque la ricorrente, non potendo più vivere a casa dei suoceri, in pochissimo tempo è stata costretta a trovare una casa con tutte le complicazioni del caso quindi a provvedere non solo al proprio sostentamento ma anche a far fronte alle spese (anche iniziali, quali diritti agenzia immobiliare, caparra, trasloco e arredo) per un'abitazione in cui trasferirsi in affitto dove vive attualmente pagando un canone di locazione di € 550,00 oltre oneri condominiali.

Cosicchè l'odierna ricorrente non è più riuscita ad onorare gli impegni assunti unicamente con il proprio stipendio né tutte le spese mensili (prestiti, mantenimento e spese straordinarie) a fronte dell'unica entrata di € 1.300,00.

Nel 2018 la soc. IFIS NPL s.p.a ha promosso azione esecutiva nei confronti della ricorrente (Procedura Esecutiva 24585/2018 R.G.E), con un aggravio di spese legali ed interessi che hanno compromesso irreparabilmente la già disastrosa situazione economica, atteso lo squilibrio dell'importo dei debiti ed il proprio reddito.

8. SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO

Il nucleo familiare della signora Meli è composto dalla sua sola persona così come indicato nei precedenti paragrafi.

Per il proprio sostentamento l'odierna ricorrente sostiene in media spese pari a circa € 1.192,00 a fronte di uno stipendio € 1.160,00 e come di seguito illustrato

SPESE MENSILI FRANCESCA MELI

AFFITTO/CONDOMINIO	€ 660,00
UTENZE: LUCE – GAS- TELEFONO	€ 92,00
(tel. € 12,00 mese – luce e gas circa € 80,00)	
SPESE MEDICHE (fisse € 30 mensili oltre straordinarie)	€ 30,00
CARBURANTE	€ 80,00
ALTRO (vestiario, igiene personale)	€ 100,00



SPESA ALIMENTARE	€ 200,00
TASSA RIFIUTI	€ 30,00
TOTALE	€ 1.192,00

Oltre a Assicurazione Veicolo Citroen C1 TG

DK401KN e bollo auto € 246,20

L'analisi dei dati ISTAT come da allegato (doc. n. 11- analisi Istat anno 2024), riguardanti un nucleo familiare composto da una persona, indica una spesa mensile per generi familiari di prima necessità pari ad € 627,00 e per spese non alimentari pari ad € 2.328,00, pertanto il Gestore nominato ha ritenuto *“congrue e contenute le spese indicate dal debitore.”*

9. PATRIMONIO DEL DEBITORE

E' costituito dal proprio stipendio accreditato sul conto corrente n. [REDACTED] presso [REDACTED] della Banca Popolare del Frusinate e dal TFR maturato.

10. PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

In considerazione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento.

Per farvi fronte la signora Meli intende ricorrere alla presente procedura previo ricorso ad un organismo di composizione della crisi i cui compiti e funzioni codesto Ill.mo Tribunale ha ritenuto di attribuire all'Avv. Giuseppina Guerriero con l'ausilio della quale il debitore ha predisposto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore di seguito esposta previa attestazione del suddetto organismo con particolare riferimento alla sua fattibilità e alla veridicità dei dati in essa contenuti.

La proposta pur prevedendo una falcidia importante per i creditori è stata ritenuta l'unica percorribile atteso l'impossibilità di proporre la liquidazione del patrimonio non essendo la signora Meli intestataria di beni immobili o mobili ad eccezione dell'autovettura che la stessa utilizza quale unico mezzo di trasporto a disposizione della famiglia ed altresì di applicare l'istituto del concordato minore non trattandosi di debiti contratti per un'attività



imprenditoriale ma di prestiti cui la ricorrente ha fatto ricorso unicamente al fine superare momenti di difficoltà.

La signora Meli ha come unica entrata il proprio stipendio da dipendente di una società privata e pertanto non sono prevedibili future entrate.

Tutto ciò nel rispetto dell'art. 67 comma 4 del C.C.I. il cui dettato sancisce la previsione della soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno od ipoteca *“è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono non essere soddisfatti integralmente, allorchè ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione...”*.

La ricorrente ha dunque, predisposto un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, attraverso il quale intende mettere a disposizione della procedura (i.e. dei creditori) una somma pari ad € 150,00 mensili per un periodo totale di 4 anni.

Inoltre, la somma (pari ad € 150,00 mensili) messa a disposizione dalla Ricorrente per la procedura di cui trattasi è il risultato, secondo quanto dichiarato dalla stessa sovraindebitata, del massimo sforzo (i.e. apporto economico) concretamente ipotizzabile nel caso de quo.

Con l'attivo messo a disposizione l'odierna ricorrente farebbe fronte ai propri debiti nella seguente misura:

- pagamento 100% delle spese di procedura e di quelle in prededuzione;
- pagamento 100% dei debiti privilegiati (- Agenzia Entrate e Riscossioni);
- pagamento del 11% dei creditori chirografari.

15. RISULTANZE DALLA RELAZIONE DEL GESTORE

Il Gestore Avv. Giuseppina Guerriero nella propria relazione ha evidenziato quanto di seguito attestando “La veridicità dei dati esposti e allo stato odierno la fattibilità e la convenienza del piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'art. 63 del C.C.I.”



- *“Il consumatore, mediante il Piano Debiti ha esibito i documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla relazione”;*
- *“si è potuto ricostruire la situazione debitoria complessiva, la composizione del nucleo familiare che ha permesso di quantificare le spese occorrenti alla vita quotidiana”;*
- *“I documenti reddituali del consumatore hanno giustificato la sua serenità nella stipula dei contratti di finanziamento che potevano essere onerati grazie agli introiti mensili certi ed hanno permesso il calcolo della quota disponibile da includere nel piano”.*
- *Le visure presso la Centrale Rischi e l'agente della riscossione hanno dimostrato che non vi sono ulteriori debiti fiscali ed altre sofferenze bancarie*

16. ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI DALLA RICORRENTE

Beni immobili: negli ultimi 5 anni non sono stati effettuati atti dispositivi.

Beni mobili registrati: negli ultimi 5 anni non risultano atti dispositivi.

Ciò premesso in fatto e in diritto la signora Meli come sopra rappresentata difesa e domiciliata, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato

CHIEDE

che codesto Ill.mo Giudice, verificata la presenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra riportata, constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, voglia - previa verifica dell'ammissibilità - disporre con decreto la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Vorrà inoltre disporre che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né nei confronti dei beni compresi nel patrimonio del Ricorrente;

In via preliminare

-disporre la sospensione della Procedura Esecutiva Mobiliare presso terzi promossa da



Banca IFIS NPL S.P.A. n. 24585/2018 R.G.E. innanzi il Tribunale di Roma

In via principale

-dichiarare aperta la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore (Art. 67 e ss. del CCII),

- disporre che dall'apertura della presente procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né nei confronti dei beni compresi nel patrimonio del Ricorrente;

Si allegano i seguenti documenti:

Relazione particolareggiata OCC + Allegati di seguito riportati

Procura alle liti

1. Carta di identità della signora Meli Francesca;
2. Codice fiscale Francesca Meli;
3. Nomina del Gestore Avv. Giuseppina Guerriero;
4. Accordo sui compensi OCC;
5. Elenco creditori;
6. Visura catastale;
7. Certificazione reddituale 2021-2022-2023-2024;
8. Elenco spese di vita;
9. Certificato di residenza Meli;
10. Stato di famiglia Meli;
11. Spese ISTAT consumi famiglie;
12. Buste paga;
13. Visura Pra;
14. Visura ipotecaria;
15. Pec richiesta precisazione del credito;
16. Accordo compensi Avv Danila Franco;
17. Estratto di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;



18. Pignoramento IFIS;
19. Comunicazione cessione del credito Ifis;
20. Verbale di Pignoramento Ifis;
21. Separazione dei coniugi;
22. Estinzione prestito Citifin;
23. Contratto di affitto;
24. Crif Banca d'Italia;
25. Certificato Cai

Con riserva di depositare ulteriore documentazione

Con riserva di integrare ed articolare ulteriormente i mezzi istruttori che si renderanno necessari.

Roma lì 25 febbraio 2025

F.to digitalmente da Avv. Danila Franco



